

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3959

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VEDOVATO

Presentata il 6 aprile 1967

Esonero totale o parziale dal pagamento di diritti doganali dovuti per merci totalmente o parzialmente perdute in conseguenza delle calamità di cui al decreto-legge del 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che si propone doveva essere senz'altro contenuto, prima nel decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966, e conseguentemente, in sede di conversione del predetto, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Analoghi provvedimenti, invero, sono stati emanati con decreto legislativo n. 800, del 3 maggio 1948, riguardante le merci andate perdute per causa di guerra e con legge 28 maggio 1964, n. 356, per il doloroso disastro del Vajont. Ciò non è stato fatto per i colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 e pertanto è nata la urgente necessità di emanare una legge aggiuntiva al fine di rimediare a tale grave mancanza.

Il provvedimento in questione riguarda l'esonero totale o parziale dal pagamento del dazio e degli altri diritti (IGE, imposta di conguaglio, ecc.) gravanti sulle merci introdotte sotto vincolo doganale e andate distrutte o rimaste danneggiate a seguito delle calamità dell'autunno 1966.

È pur vero che gli operatori industriali ed artigiani, in quanto colpiti dalle anzidette calamità, in base all'articolo 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, hanno ottenuto dallo Stato un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000: tale somma, tuttavia, nella maggior

parte dei casi che il proposto provvedimento vuol prevedere, risulta sensibilmente inferiore all'ammontare dei diritti doganali che gli operatori alluvionati sono tenuti a corrispondere all'Erario.

Per ovviare a tale onere che in modo tanto più grave viene ad investire gli operatori in quanto si aggiunge alle perdite da essi già subite e in tanta parte non risarcite o compensate, con l'articolo unico proposto viene conferita al Ministro delle finanze la facoltà di concedere, con propri decreti, l'esonero totale o parziale, in relazione allo stato di avaria, dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita totale o parziale in conseguenza delle calamità considerate dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976.

Con questa formulazione si tende a rispecchiare i casi che si sono venuti a verificare nella specie di distruzione totale di merce importata sotto vincolo doganale (come, ad esempio, i prodotti chimici andati in dissoluzione a contatto con l'acqua e non più recuperabili), oppure di merce anch'essa importata sotto vincolo doganale e tuttora fisicamente esistente ma resa inservibile, in minore o maggiore misura, alle lavorazioni o trasformazioni per le quali era stata introdotta (co-

me, ad esempio, pelli conciate per la fabbricazione di scarpe).

Ciò premesso, mentre nella prima ipotesi è quanto mai evidente che debba consentirsi l'esonero dal pagamento dei diritti doganali relativi alle merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita totale in conseguenza delle calamità atmosferiche dell'autunno 1966, nella seconda ipotesi per contro, benché qualitativamente non più idonee alle lavorazioni e trasformazioni nelle quali sarebbero state impiegate, pur tuttavia le merci importate sotto vincolo doganale continuano a conservare la loro esistenza.

Ne consegue che in questa ipotesi, ancorché appaiano ricorrenti motivi di eccezionalità, non sembra tuttavia possibile non considerare le merci che sono nello stato di cui sopra alla stregua di quanto dispone l'articolo 1 delle Disposizioni preliminari alla vigente Tariffa dei dazi doganali.

Per altro, lo stesso articolo offre un'apprezzabile attenuazione al principio del mancato abbuono in tutto od in parte dei dazi doganali, in quanto consente che questi ultimi nei casi di merce avariata — e tali indubbiamente

risultano i prodotti in questione — vengano applicati su un valore per il quale si sia tenuto conto dello stato di avaria.

In applicazione di detto principio, con l'articolo unico che si propone, per le merci importate sotto vincolo doganale e rese avariate si propone che, ferma restando la classificazione doganale per esse stabilita all'atto dell'introduzione, la liquidazione dei diritti doganali avvenga previa riduzione del loro valore in relazione allo stato di avaria.

Detta soluzione dovrebbe trovare applicazione anche se risultino avariati i prodotti ricavati dalla lavorazione delle merci introdotte sotto vincolo doganale ma non ancora scaricate dalle relative bollette, come nel particolare caso della temporanea importazione: in tale ipotesi, infatti, la temporanea importazione viene a chiudersi con la nazionalizzazione delle merci introdotte in regime di temporanea e, pertanto, anche nei confronti di esse dovrebbe essere conferita all'Amministrazione finanziaria la facoltà di accordare la diminuzione del valore per gli effetti della liquidazione dei diritti doganali, in base alla classificazione doganale inizialmente stabilita.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È data facoltà al Ministro delle finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero totale o parziale, in relazione allo stato di avaria, dal pagamento dei diritti doganali ancora dovuti allo Stato per le merci di cui l'obbligato possa dimostrare di aver subito la perdita totale o parziale in conseguenza delle calamità considerate dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142.